

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 02/09/1997

Oggetto L.R. 1 settembre 1997, n. 33.
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale. (art. 7)

Obiettivo L'art. 7 della L.R. 33/1997 autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a corrispondere indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola e al patrimonio zootecnico nonché ad incentivarne la prevenzione.

Beneficiari Destinatari degli indennizzi sono gli agricoltori e gli allevatori.

Azioni La Regione concede indennizzi per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica e specialmente da quella protetta.

Spese ammissibili Sono concessi indennizzi nella misura del 100% per danni alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione.

Procedure La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, deve essere inoltrata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni.

Data scadenza

Scadenza La richiesta di indennizzo deve essere inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso.

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 1 settembre 1997, n. 33 (G.U.R. 47/1997).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

| |
|---|
| Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio |
|---|